

RADICI COSTITUZIONALI INGLESI NELL'EVOLUZIONE PARLAMENTARE DELLO STATUTO ALBERTINO

© di Angelo Grimaldi
(proprietà letteraria riservata)
Depositato il 17 ottobre 2013



Lo Statuto albertino fu concesso il 4 marzo 1848 da Carlo Alberto. Non presenta istituti originali, ma si inserisce nell'alveo delle Costituzioni "ottriate", per distinguerle da quelle emanate da un'Assemblea Costituente.

Lo Statuto albertino rappresentò una riforma della monarchia assoluta in senso liberale. Il re fu indotto a concedere lo Statuto dalle condizioni storiche che si erano determinate in tutta l'Europa nel 1848. La grande paura di un possibile sconvolgimento sociale costrinse il re a stabilire un patto con la borghesia. Il re rinunciò alla sua precedente posizione di sovrano assoluto (probabilmente non si rese subito conto che la concessione dello Statuto avrebbe comportato un mutamento del sistema di governo che non era solo un espediente per evitare i disordini politici) e acconsentì da quel momento a diventare un sovrano costituzionale, dotato solo dei poteri che la Costituzione da lui emanata gli attribuiva.

Il Consiglio di Conferenza si ispirò alla Carta Costituzionale del 4 giugno 1814 concessa da Luigi XVIII, alla Carta Costituzionale del 14 agosto 1830 giurata da Luigi Filippo e in parte alla Costituzione belga promulgata il 7 febbraio 1831.

Prima di esaminare la struttura della Carta costituzionale credo che sia necessario, per apprezzare la caratteristica essenziale e l'evoluzione dello Statuto Albertino, fare un passo indietro e, seppur brevemente, riflettere sulle caratteristiche delle Costituzioni prese a modello dal Consiglio di Conferenza¹.

Sono essenzialmente due i testi costituzionali: la Carta del 4 giugno 1814, preceduta però da una Costituzione votata dal Senato imperiale il 6 aprile 1814, poi sostituita, dopo il ritorno di Napoleone Bonaparte, dall'Atto addizionale alle costituzioni dell'Impero del 22 aprile 1815, e la Carta del 14 giugno 1830.

¹ Si veda C. Ghisalberti, Storia costituzionale d'Italia 1848/1994, Bari, Laterza, 2006, pp.21-26;

Il Senato imperiale disegnò una monarchia che ricalcava le caratteristiche della monarchia parlamentare inglese, molto diversa da quella del 1791. Il re, chiamato al trono dalla nazione, detiene il potere esecutivo, il diritto di iniziativa e di sanzionare le leggi. Può individuare e scegliere i suoi ministri dalle assemblee e tutti gli atti del re sono sottoposti alla firma ministeriale.

Il potere legislativo è composto dal Senato, i cui membri sono nominati dal re e sono ereditari e inamovibili, e il Corpo legislativo, eletto dalla nazione. Tra il re, capo dell'esecutivo, e il corpo legislativo si intravede una collaborazione istituzionale: nella redazione delle leggi, nella scelta dei ministri in seno alle assemblee e nel potere del re di scioglimento del Corpo legislativo. Non si può parlare ancora di sistema parlamentare, manca la responsabilità politica dei ministri davanti al parlamento e l'obbligo di dimissioni in caso di voto di sfiducia. Questa Costituzione non fu adottata da Luigi XVIII ma i suoi principi sull'organizzazione dei pubblici poteri furono posti a fondamento della Carta del 4 giugno 1814.

La commissione nominata da Luigi XVIII ribalta la concezione della monarchia e della costituzione e si sbarazza facilmente dei principi costituzionali rivoluzionari. Per il Senato imperiale era la nazione a conferire alla monarchia l'esercizio del potere sovrano e la costituzione era concepita come un insieme di regole giuridiche imposte al re dai rappresentanti della nazione. La Carta del 1814, invece, afferma che la monarchia esiste indipendentemente dalla nazione e la costituzione è soltanto una concessione graziosa del re che accorda alla nazione determinate libertà e garanzie: uguaglianza davanti alla legge, libertà individuale, libertà di stampa, libertà religiosa e rispetto della proprietà. Perché Luigi XVIII ribalta i principi fissati nella costituzione senatoria? Prima della rivoluzione si parlava già della nazione come corpo immaginario e separato dal monarca; le "Maximes du droit public français" del 1771, per esempio, distinguevano lo Stato dalla persona del re, il quale aveva solo l'amministrazione del potere supremo, mentre il corpo della nazione ne aveva la proprietà. Quindi, se il corpo della nazione è proprietario del potere sovrano e il re esercita questo potere, si possono individuare due centri di potere: uno esercitato dal re nei confronti dei singoli individui, l'altro individuato nella Nazione considerata come corpo (in questa impostazione si intravede il sistema dualistico – re e parlamento – tipico del regime costituzionale inglese che si contrappone al sistema monistico della sovranità regia). Uno storiografo reale (Moreau) nel 1789 si affrettava a sostenere che "senza il re non c'è la nazione". Con la rivoluzione l'abate Sieyès propone un concetto di nazione considerato sotto un duplice aspetto: come corpo sociale e come soggetto giuridico. Per Sieyès il terzo stato è la nazione ed il criterio di appartenenza al corpo della nazione è fondato sul lavoro. La nazione è costituita dall'insieme dei produttori di beni e servizi: i commercianti, gli artigiani, i liberi professionisti, gli operai, i contadini, gli insegnanti, i pubblici amministratori, i domestici. Il terzo stato si presenta come corpo sociale omogeneo, costituito dall'insieme dei produttori di valori. Alla base del potere, quindi, non la somma delle volontà individuali, ma una volontà trasferita (dal re alla nazione) ad una nuova identità collettiva, ad un nuovo soggetto politico: la nazione. L'esercizio della sovranità poteva essere

espressa esclusivamente dai rappresentanti della nazione, cioè da coloro che erano stati eletti dai cittadini a ricoprire le più alte cariche dello Stato (la legge intesa come volontà della nazione espressa dai suoi rappresentanti). Si tratta di una impostazione giuridica che garantiva alla borghesia, protagonista della rivoluzione, da un lato che non si introducessero nel sistema costituzionale istituti giuridici espressione della sovranità popolare, che avrebbero riposto nel popolo la fonte del potere e dall'altro che si difendesse la proprietà da eventuali attacchi assolutistici.

Gli organi costituzionali non differiscono da quelli previsti dalla Costituzione votata dal Senato imperiale. Il potere esecutivo e quello legislativo collaborano: il re partecipa all'elaborazione delle leggi con i suoi poteri di iniziativa e di sanzione; emana i regolamenti attuativi delle leggi; sceglie i suoi ministri nelle Camere e può convocare, prorogare e sciogliere le assemblee. L'articolo 13 della Carta dichiara che "la persona del Re è inviolabile e sacra, i suoi ministri sono responsabili. Il potere esecutivo appartiene solo al Re", ma non si precisa davanti a chi sono responsabili i ministri e nell'articolo 55 si prevede che "la camera dei deputati ha il diritto di accusare i ministri, e tradurli davanti alla camera dei pari, la quale sola ha quello di giudicarli"².

Il regime parlamentare si instaura, pur non essendo nominalmente indicato dalla carta, attraverso la prassi costituzionale (Luigi XVIII, che era vissuto in Inghilterra, cercò di introdurre le regole del parlamentarismo scegliendo i ministri che avessero la fiducia delle assemblee. Tuttavia, le assemblee non potevano esercitare poteri di interpellanza nei confronti della politica del governo, ma potevano esprimere il voto ogni anno al discorso della corona e, nell'ambito della discussione del bilancio, potevano controllare l'attività dell'amministrazione. Carlo X interrompe la prassi parlamentare e nomina ministri ostili alle assemblee).

La Carta del 14 agosto 1830 si può considerare una copia della Carta del 1814. Con quella del 1830 si ritorna alla concezione della monarchia e della costituzione recepita dal sistema costituzionale del 1791 e dal Senato imperiale del 1814: la costituzione è elaborata dall'assemblea ed è accettata dal re che assume il titolo di "re dei Francesi". Ritorna, quindi, la dottrina della sovranità nazionale.

Con la Carta del 1830 si afferma la prassi costituzionale del regime parlamentare: si introduce nel sistema la responsabilità politica dei ministri davanti alle Camere e, di conseguenza, il voto di sfiducia, si sviluppa così la procedura dell'interpellanza, i partiti politici cominciano ad organizzarsi e si afferma l'autorità del Presidente del Consiglio.

Restano due aspetti che attenuano il carattere parlamentare: uno è rappresentato dal ruolo ancora forte del re, che governa personalmente (questo sistema è stato chiamato "orleanista" proprio per indicare il potere del Capo dello Stato che equilibra quello delle assemblee), l'altro dal reclutamento di deputati come funzionari dell'Amministrazione pubblica, i deputati-funzionari.

² Carta del 4 giugno 1814 in, Armando Saitta, *Costituenti e costituzioni della Francia moderna*, Torino, Einaudi, 1952, pp.245-251;